

Prot.: 265622/RU

Roma, 30 luglio 2020

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**CONSIDERATO** che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha, tra l'altro, abrogato il citato decreto legge n. 6 del 2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis e 4;

**VISTI** i DD.PP.CC.MM. 8, 9 e 11 marzo 2020, 10 e 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 con i quali sono sospese le attività delle sale scommesse e previste limitazioni agli spostamenti fisici sul territorio nonché allo svolgimento delle attività produttive che ha riguardato anche gli operatori del gioco;

**VISTO** il comunicato stampa del 16 marzo 2020 che, in considerazione della sospensione delle attività delle sale scommesse e delle limitazioni disposte dai citati DD.PP.CC.MM., ha informato che al termine del periodo di chiusura delle sale scommesse è assicurata la riscossione delle vincite e dei rimborsi;

**CONSIDERATO** che, al fine di assicurare la riscossione delle vincite e dei rimborsi, è stata disposta la sospensione dei termini di decadenza del diritto alla riscossione delle vincite e dei rimborsi riferibili alle scommesse sportive, ippiche, virtuali e ai concorsi pronostici;

**VISTO** l'articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha tra l'altro previsto che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – edizione straordinaria - dell'8 aprile 2020, n. 94, che ha previsto che “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”;

**VISTO** il D.P.C.M. 11 giugno 2020 che consente il riavvio delle attività delle sale scommesse a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di nell'allegato al citato DPCM;

**CONSIDERATO** che sulla base delle disposizioni governative sono da considerarsi non più in vigore le limitazioni agli spostamenti fisici sul territorio nazionale nonché allo svolgimento delle attività produttive riferibili agli operatori del gioco;

**CONSIDERATO** che è necessario stabilire un'unica data sull'intero territorio nazionale da cui fissare il riavvio dei termini di decadenza del diritto alla riscossione delle vincite e dei rimborsi riferibili alle scommesse sportive, ippiche, virtuali e ai concorsi pronostici;

**CONSIDERATO** che, in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 11 giugno 2020, a far data dal 15 luglio 2020, è consentito il riavvio delle attività delle sale scommesse su tutto il territorio nazionale;

**VALUTATE** le esigenze tecnico organizzative rappresentate dalle società concessionarie in ordine all'implementazione dei sistemi informatizzati necessari alla gestione dei pagamenti delle vincite e dei rimborsi conseguiti;

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di garantire ai giocatori la possibilità di procedere in tempo utile alla riscossione delle vincite e dei rimborsi sopra indicati e, in particolare, di quelli la cui scadenza per la riscossione era prossima alla data di sospensione dei termini decadenziali;

## **IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

A decorrere dal 1 agosto 2020, è disposta la ripresa del computo dei termini di decadenza del diritto alla riscossione delle vincite e dei rimborsi riferibili alle scommesse sportive, ippiche, virtuali e ai concorsi pronostici.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna